

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 1950

(60^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Approvazione)

« Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-1949 » (N. 788) (Approvato dalla Camera dei deputati). Pag. 497

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di 301.000.000 di lire dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 796). 497

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (N. 868) (Approvato dalla Camera dei deputati). 498

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (N. 894) 498

(Discussione e approvazione)

« Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi » (N. 1084) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 495

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia » (N. 928):

PRESIDENTE 496

La riunione ha inizio alle ore 15,45.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Cerruti, Fortunati, Giacometti, Marconcini Mott, Ottani, Paratore, Perini, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Uberti, Valmarana, Zanardi e Zotta.

VALMARANA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi » (N. 1084) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto di licenza sulle merci importate dall'estero ed istituzione di un diritto per i servizi amministrativi ».

Come i colleghi sanno, in base agli Accordi di Ancecy, cui l'Italia ha aderito, è dichiarata incompatibile con essi ogni tassa od imposta diversa dal dazio di confine che sia riscossa

sulle merci importate od esportate e che costituisca una protezione indiretta del prodotto nazionale od anche soltanto una imposizione a scopo fiscale. In queste condizioni viene a trovarsi proprio il diritto di licenza con l'entrata in vigore degli Accordi di Ancecy e pertanto con il presente disegno di legge ne viene proposta l'abolizione con decorrenza dalla data di entrata in vigore di detti Accordi, cioè dal 30 maggio 1950. Contemporaneamente viene proposta la imposizione sulle merci importate dall'estero di un diritto per i servizi amministrativi tendente a reintegrare l'Erario della spesa che sostiene per i servizi relativi alle importazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Metto pertanto ai voti gli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

È abolito il diritto di licenza sulle merci importate dall'estero previsto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334, e da ultimo modificato nella aliquota, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822.

(È approvato).

Art. 2.

È istituito a favore dell'Erario un diritto per i servizi amministrativi, da applicarsi, sulle merci importate dall'estero, nella misura del 0,50 per cento del valore delle merci stesse.

Per l'applicazione di detto diritto il valore imponibile delle merci è determinato con le norme seguite per l'applicazione dei dazi di confine *ad valorem*.

(È approvato).

Art. 3.

Il provento del diritto di cui all'articolo 2 sarà fatto affluire ad apposito Capitolo da istituirsi nel Capo II (Dogane e Diritti Marittimi),

dello stato di previsione del Bilancio di entrata.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della nuova tariffa doganale.

Tuttavia dal 30 maggio 1950 e fino all'entrata in vigore della nuova tariffa, per le merci comprese nella tabella XXVII annessa al protocollo di Ancecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito il 30 aprile 1950, l'ammontare complessivo dei dazi previsti dalla tariffa vigente e dal diritto di licenza, non potrà eccedere l'ammontare dei dazi convenzionati col protocollo anzidetto.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia** » (Numero 928).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia ».

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende ad uniformare l'esercizio finanziario della Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, a quello dello Stato che, come è noto, ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Per

L'agganciamento del bilancio dell'ente a quello statale occorre però un'ulteriore assegnazione di 3 miliardi di lire che porti il totale delle sovvenzioni a 7 miliardi di lire, stanziamento fissato in base alle leggi vigenti. Per poter fare questa imputazione a bilancio chiuso, il Governo ha già presentato in questi giorni alla Camera dei deputati un disegno di legge tendente appunto a questo scopo. Sarei perciò del parere di approvare il provvedimento. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli che sono così formulati:

Art. 1.

La sovvenzione per l'esercizio 1948-1949 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271 ed all'articolo 7 della legge 1º aprile 1949, n. 121, è ulteriormente elevata a lire 7.000.000.000.

Per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (12º provvedimento).

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-1949 » (N. 788)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Convalidazioni dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 796).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

60ª RIUNIONE (7 giugno 1950)

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico che è così formulato:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1949, n. 855, concernente la prelevazione di lire 301.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (N. 868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, relativo alla prelevazione di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge che è così formulato:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1948, n. 1463, con il

quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 7.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-1950 » (N. 894).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Nessuno chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 13, concernente la prelevazione di lire 366.000.000 dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 16,15.